



Comune di Castiglione d'Orcia (Provincia di Siena)



Tel. 0577-88401

Area Amministrativa

Fax 0577-887490

AVVISO PUBBLICO

IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO ED ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ESONERO DAL PAGAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E SEMPLIFICAZIONI PER LE NUOVE DOMANDE DI CONCESSIONE

Premesso che l'emergenza sanitaria nazionale determinata dall'epidemia da Covid-19 ha prodotto danni di eccezionale gravità alle attività di somministrazione e di commercio al dettaglio su aree pubbliche, le quali oltre alla funzione di servizio esercitano una rilevante funzione di presidio del territorio e che occorre, pertanto, attivare tutte le misure possibili per consentire che l'esercizio dell'attività di cui sopra possa avvenire nel modo più semplice e veloce possibile;

SI RENDE NOTO

che, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal c.d. Decreto Sostegni, **fino al 30 giugno 2021**

- le imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, **sono esonerate da pagamento** del canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, **sono esonerati dal pagamento** del canone di cui all'art. 1, commi 837 e seguenti, della Legge n. 160 del 2019.

Fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse possono essere presentate in via telematica al Protocollo del Comune (PEC: comune.castiglionedorcia@postacert.toscana.it) utilizzando la modulistica reperibile sulla homepage del sito web istituzionale dell'Ente.

Alla domanda deve essere allegata la sola planimetria, senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e il rilascio della concessione o autorizzazioni è esente da spese.

Nel suindicato arco temporale, al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6, c.1, lettera e-bis), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Resta fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni generali e settoriali e delle vigenti prescrizioni previste nei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Cristina Catani